

Comune di Casalgrande  
Provincia di Reggio Emilia  
CONTRATTO DI COMODATO

Con la presente scrittura privata tra:

- l'Associazione "PARCO NOCE APS" (P.I. 02094850357) con sede in Via Morelli 1 Sant'Antonino di Casalgrande in persona del legale rappresentante Luca Mucci nato a Sassuolo il 04/01/73, CF MCCLCU73A04I462P

e

- Il Comune di Casalgrande nella persona di Colli Elena nata nata a Reggio Emilia (RE) il 27/03/1985 la quale agisce in nome e per conto di codesto ente P.I. 00284720356;

Si conviene e si stipula:

- 1) Il Comune di Casalgrande concede in comodato come da Delibera di Giunta n.... del.... esecutiva ai sensi di legge all'Associazione di Promozione Sociale "Parco Noce - APS" - in seguito anche "Comodatario"- l'area sita in Sant'Antonino individuata catastalmente al fg. 31, mappa 219 (come da planimetria allegata) denominata Parco Noce e l'annesso fabbricato rurale con area cortiliva che la ditta OMIC Impianti s.r.l., proprietaria, ha concesso in comodato gratuito per anni 5 a partire dal 11/04/2016 fino al 11/04/2021 al Comune di Casalgrande come meglio precisato nel contratto reg. il 13/04/2016 all'Agenzia delle Entrate al n. 683e con lettera prot. 8809/2016 ha autorizzato il Comune di Casalgrande a subconcederla in comodato all'Associazione di Promozione Sociale "Parco Noce - APS";
- 2) La durata del contratto è stabilita in anni 5 (**cinque**) **e precisamente fino al 11/04/2021;**
- 3) Entro e non oltre la scadenza contrattuale l'Associazione di Promozione Sociale "Parco Noce - APS" si obbliga a restituire l'area al Comune di Casalgrande, qualora non sia stata stipulata proroga che

il Comodatario potrà richiedere entro la scadenza del contratto;

- 4) Il Comodatario si impegna a concedere l'area per lo svolgimento di feste, manifestazioni ed iniziative ricreative concordando con gli interessati tempi e modalità di svolgimento, rimborso delle spese ed eventuali contributi per lo sviluppo del parco, tenendo conto che i richiedenti dovranno avere le autorizzazioni di legge per lo svolgimento delle manifestazioni e che il Comune di Casalgrande si riserva di utilizzare prioritariamente l'area per le proprie manifestazioni;
- 5) Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 11 del 6 luglio 2007 il Piano di utilizzo del parco prevede che l'utenza sia formata in special modo da famiglie con bambini e da anziani che in questa area possono trovare luogo di svago e di socializzazione. Gli orari di apertura sono dalle 7 alle 20 nel periodo invernale e dalle 7 alle 24 nel periodo estivo;
- 6) Il piano di conduzione tecnica prevede che la manutenzione del verde e delle attrezzature deve avvenire in due momenti dell'anno: in primavera e in autunno e le spese di gestione sono a carico del Comodatario che dovrà favorire l'azione del volontariato. E' a carico del soggetto gestore il mantenimento dello stato di decoro della struttura, cura del verde, sgombero della neve nelle pertinenze e la raccolta dei rifiuti differenziata.
- 7) Le migliorie e gli investimenti per aumentare la qualità e la fruibilità pubblica del Parco saranno concordati con il Comune di Casalgrande, che potrà destinare appositi contributi all'associazione;
- 8) Il Comodatario si obbliga di custodire e conservare l'area, il fabbricato e le attrezzature con la massima diligenza e a promuovere almeno una volta all'anno iniziative o progetti per lo sviluppo del Parco;
- 9) Il comodatario dichiara di aver preso visione dell'area e di aver trovato le attrezzature esenti da vizi, idonee agli usi ricreativi e rinuncia espressamente al risarcimento dei danni cagionati da eventuali vizi in deroga all'art. 1812 del C.C.;

- 10) Alla scadenza contrattuale è in diritto del Comune di Casalgrande di ritenere le eventuali migliorie ed addizioni senza pagare le relative indennità. Il Comodatario rinuncia sin d'ora al diritto di togliere le addizioni, al pagamento delle indennità ed alla compensazione tra deterioramenti e migliorie, né gli compete diritto di ritenzione;
- 11) Il comodante può esigere la restituzione del bene prima della scadenza contrattuale per sopravvenienza di bisogno, anche se non urgente e impreveduto.
- 12) Il Comune di Casalgrande a fronte di un impegno annuo quantificato dall'ufficio tecnico in € 4.500,00 riconosce un mero contributo annuo, pari ad Euro **1.017,17 (millediciassette,17)** a favore dell'Associazione di Promozione Sociale "Parco Noce - APS" ascrivibile in gran parte all'attività di custodia e manutenzione dell'area oggetto del presente contratto e in parte a sostegno delle attività ricreative che il comodatario va ad organizzare.
- 13) L'Associazione di Promozione Sociale "Parco Noce - APS" esonera, manleva e garantisce il Comune di Casalgrande da responsabilità verso terzi per danni di qualsivoglia natura cagionati durante la detenzione dell'area delle attrezzature ed a coprire il rischio con polizza assicurativa;
- 14) A tale fine il comune di Casalgrande si impegna a rimborsare la spesa dell'assicurazione nel limite massimo di € **332,83** annui e previa esibizione della quietanza regolarmente pagata;
- 15) Atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della tariffa (parte seconda) del D.P.R. n. 131/86. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5, art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017.;
- 16) L'inadempienza da parte dell' Associazione di Promozione Sociale "Parco Noce - APS" di quanto previsto, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto.

Letto Approvato e sottoscritto

Casalgrande li \_\_\_\_\_

p. il Parco Noce

p. il Comune di Casalgrande